

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 10 giugno 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento al fascicolo del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accadendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 12.

«Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio-Astral S.p.a.» Pag. 7

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 425.

Modifica deliberazione Giunta regionale 1161 del 30 luglio 2001, Capi IV - Criteri Generali, Paragrafo 1, criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6. Revoca deliberazione Giunta regionale 1058 del 17 luglio 2001 ... Pag. 10

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 453.

Reg. (CE) n. 1493/99, art. 6, par. 1. Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1215. Definizione della ripartizione finale tra n. 17 vini a D.O.C. e n. 2 vini ad I.G.T. del Lazio, delle superfici relative ai nuovi impianti di vigneti per complessivi Ha 130 ed individuazione delle ditte interessate. Pag. 11

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 454.

Ulteriori disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo ai sensi del Regg. (CE) n. 1493/99, n. 1227/2000, del decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e della legge finanziaria 29 dicembre 2001, art. 64 Pag. 47

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 547.

Legge regionale n. 43/95: Definizione del contributo di gestione agli enti locali per il servizio sperimentale di assistente familiare Pag. 50

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 553.

Conversione in Euro delle somme dovute per violazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 87/90, modificata con legge regionale n. 16/95 Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2002, n. 151.

Commissione incaricata di redigere una proposta di testo unico di legge regionale urbanistica. Nomina ulteriori due membri. Integrazione decreto P.G.R.L. n. 51S/2001. Pag. 54

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
 ooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 APR. 2002

15 APR. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - IANNARILLI - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N° -454-

OGGETTO:

Ulteriori disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo ai sensi dei Regg. (CE) n. 1493/99, n. 1227/2000, del D. Lgs. n. 260 del 10 agosto 2000 e della legge finanziaria 29 dicembre 2001, art.64.



15h 15 APR. 2002

Ulteriori disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo ai sensi del Regg. (CE) n. 1493/99, n. 1227/2000, del D. Lgs. n. 260 del 10 agosto 2000 e della legge finanziaria 29 dicembre 2001, art.64.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO il Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

CONSIDERATO che il Reg. (CE) 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (O.C.M.), art. 2 prevede che i vigneti per la produzione di uva da vino realizzati anteriormente al 1 settembre 1998, contravvenendo al divieto d'impianto e/o reimpianto di vigneti, senza la prescritta autorizzazione, possono essere regolarizzati;

CONSIDERATO che per poter accedere alla suddetta regolarizzazione la normativa comunitaria di comparto impone allo stato membro, e quindi, alle Regioni la redazione dell'intervento del potenziale vitivinicolo così come previsto dall'art. 19 del Reg. (CE) n, 1227/2000;

RILEVATO che la Regione Lazio - Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale - ha provveduto a trasmettere all'AIMA, nei tempi previsti, l'inventario del proprio potenziale viticolo per il successivo inoltrare alla Commissione Europea;

CONSIDERATO comunque che l'inventario del potenziale produttivo viticolo deve essere aggiornato sulla base delle dichiarazioni di superfici vitate rese dagli organismi operatori viticoli interessati al fine di acquisire dati precisi sulla consistenza delle superfici vitate costituenti unico elemento di base da utilizzare per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria nazionale e regionale nel settore vitivinicolo in materia di aiuti e che gli stessi operatori viticoli hanno l'obbligo di presentazione delle superfici vitate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 8 settembre 2000 n. 1948 con la quale tra l'altro vengono impartite le disposizioni operative agli Uffici Speciali Decentrati Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, competenti per territorio, alla ricezione delle domande di deroga ai fini della commercializzazione delle uve provenienti da vigneti impiantati e/o reimpiantati abusivamente in contravvenzione con le norme comunitarie nazionali in materia;

CONSIDERATO che nella predetta deliberazione è espressamente ribadito che la deroga deve essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve comportare l'autorizzazione delle superfici interessate e che quindi le domande potranno essere presentate entro il 31 marzo 2002 ai competenti Uffici Speciali Decentrati Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale al fine di consentire agli stessi l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande presentate;

VISTA la D.G.R. 27 marzo 2001, n. 431 "Approvazione delle Norme Tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo" nella quale sono precisate le modalità di



454 15 APR. 2002

presentazione delle domande di regolarizzazione nonché le sanzioni applicabili in attuazione del D. Lgs. 10 agosto 2000 n. 260;

CONSIDERATO tra l'altro che il citato D.Leg. 260/2000, all'art. 2 comma 3 attribuisce alla Giunta regionale la competenza di fissare i criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 2, par.3, lett.c, del Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio;

VISTO il D.Leg. 29 dicembre 2001, art. 64 - Legge Finanziaria -che prevede, all'art. 3 bis "Per i vigneti impiantati anteriormente al 1 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati";

CONSIDERATO che in merito al citato art. 3 bis del D.Leg.29 dicembre 2001, art. 64 - Legge Finanziaria 2002 - l'Arca B del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale ha interessato con nota prot. N. 771 del 6 febbraio 2002 i competenti servizi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali facendo rilevare che lo stesso articolo contrasta con la norma comunitaria relativa al divieto di impianto di nuovi vigneti ex ante 1993, eliminando l'applicazione della sanzione amministrativa;

CONSIDERATO che l'Ordinamento Giuridico Nazionale invita anche gli organi della Pubblica Amministrazione a disapplicare una norma nazionale contrastante con un diritto comunitario;

CONSIDERATO comunque che lo stesso Ministero si pronuci in merito al quanto posto dalla citata Arca B del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale;

RITENUTO di stabilire che gli Uffici Regionali del contenzioso provvederanno all'applicazione delle sanzioni connesse alla mancata regolarizzazione inviando copia della relativa Ordinanza - Ingunzione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

RITENUTO di stabilire che il provvedimento di regolarizzazione sarà emesso, da parte del competente Ufficio Speciale Decentrato Sviluppo Agricolo e Mondo rurale, competente per territorio;

ALL' UAHIMITA'

D E L I B E R A

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui di seguito si intende integralmente richiamato;
- di prendere atto delle disposizioni per la regolarizzazione di vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione (deroga alla commercializzazione delle uve provenienti da vigneti irregolari ai sensi dell'art. 2, par.3 del Reg. (CE) n. 1493/99 e dell'art. 2 del Reg.(CE) n. 1227/2000) come indicato al punto 4-8-8 della DGR 431/2001 recante " Norme Tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo";
- di stabilire che le domande di regolarizzazione dovranno essere inviate agli Uffici Speciali Decentrati Agricoltura, competenti per territorio i quali provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa delle stesse e all'emanazione del provvedimento di regolarizzazione;
- di stabilire che l'Ufficio Regionale del Contenzioso provvederà alla applicazione delle sanzioni connesse con la mancata regolarizzazione inviando copia al Ministero delle Politiche Agricole Forestali;

LSH 15 APR. 2002

- di stabilire che il provvedimento di regolarizzazione sarà emesso dall'Ufficio Speciale Decentrato Agricolo e Mondo Rurale competente per territorio entro e non oltre il 31 luglio 2002;
- di adottare eventuali sanzioni pecuniarie, e amministrative, qualora i servizi competenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali considerino irregolari i vigenti impianti anteriormente al 1993, in contrasto da quanto disposto dall'art. 3-bis del D.L. 29 dicembre 2001 art. 64, - Legge finanziaria 2002.

La presente deliberazione viene pubblicata sul B.U. della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

16 APR. 2002